

Codice DB1424

D.D. 20 settembre 2012, n. 2261

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Sestriere (TO) per la realizzazione di interventi selvicolturali nel territorio comunale.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente Comune di Sestriere, via Europa, 1 - 10050 Sestriere (TO) alla realizzazione degli interventi selvicolturali come descritti nell'istanza n° 11263 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di Sestriere (TO) foglio 14, sezione A, particelle 2 e 4 per una superficie d'intervento pari a 6,52 ha.

Si precisa che essendo il versante interessato dall'intervento esposto a nord, la maggior dimensione delle buche è autorizzabile in deroga all'art. 23 del Regolamento forestale al fine di garantire le ore di assolazione necessarie all'insediamento della rinnovazione.

L'intervento dovrà inoltre rispettare le norme previste dal Regolamento forestale per quanto riguarda:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34).

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria ed ha validità due anni dalla data del rilascio.

La presente autorizzazione è relativa unicamente agli interventi selvicolturali di cui trattasi e pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente

Franco Licini